



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE


In caso di diffusione del presento pre avvolimento empresente pre avvolimento empresente pre avvolimento e especiale di es

com	posta	da
-----	-------	----



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti del cittadino indiano in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per sopravvenuta e irreversibile incapacità



del prevenuto, imputato in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, lesioni personali e tentata violenza privata ai danni della moglie

- 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 72-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente applicato la causa di definizione del procedimento prevista dal predetto articolo in un caso di asserita incapacità processuale irreversibile dell'imputato dovuta ad una malattia fisica e non anche ad una malattia mentale, così espressamente indicato da tale disposizione.
- 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
- 2. L'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che "Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca".

E' di tutta evidenza come tale norma – introdotta, come noto, per risolvere il problema dei c.d. "eterni giudicabili", cioè di quei soggetti che, ritenuti incapaci di attendere coscientemente al processo per una malattia irreversibile, rimanevano imputati in un processo sospeso sine die; problema di cui pure la Consulta si era occupata (C. cost., sent. n. 23 del 2013) – sia espressamente riferita ai soli casi in cui la incapacità processuale sia dovuta a patologie che attengono allo "stato mentale" dell'imputato: come si desume tanto dall'inequivoco formula testuale impiegata dallo stesso art. 72-bis, pure ripresa, nei medesimi termini, dagli artt. 71, 72 e 73 dello stesso codice; quanto dal dettato del già richiamato art. 70 che, nel disciplinare gli accertamenti sulla capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, ha



espressamente fatto riferimento a quelle situazioni in cui la incapacità dell'imputato sia stata causata da una "infermità mentale".

Né va trascurato che l'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (contenente il Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario), nel disciplinare le ipotesi in cui gli accertamenti previsti dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen. debbano essere eseguiti su una persona che si trovi detenuta o internata in un istituto penitenziario, fa menzione delle verifiche sulle "condizioni psichiche" dell'interessato, aggiungendo che i controlli possono essere compiuti, per particolari motivi, presso un ospedale psichiatrico (giudiziario), una casa di cura o di custodia o un istituto o sezione per infermi o minorati psichici.

Nulla autorizza, dunque, a ritenere che sia le norme sulla sospensione del procedimento, sia quelle sull'eventuale adozione della sentenza di proscioglimento riguardino anche l'imputato che si trovi impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute fisica.

La correttezza di tale soluzione interpretativa e la sua conformità ai parametri della Carta fondamentale trovano conferma nella pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. La Consulta ha, infatti, evidenziato come le situazioni poste a raffronto dal giudice rimettente siano eterogenee, così da escludere che possa considerarsi costituzionalmente dovuta una omologazione delle relative discipline, tenuto conto che solo la «infermità mentale», cui si riferiscono le norme censurate, preclude all'imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in absentia; e che analoghe considerazioni non valgono per gli impedimenti connessi a patologie «fisiche», i quali potrebbero essere del tutto transitori e comunque non necessariamente precludono all'imputato l'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio (C. cost., n. 243 del 2013).

D'altro canto, è da escludere che i termini della questione esaminata nel 2013 dai Giudici delle leggi siano mutati a seguito della introduzione della nuova causa di proscioglimento dell'imputato regolata dal più volte menzionato art. 72-bis cod. proc. pen.

Restano, in tal senso, insuperabili le considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale in una precedente decisione in materia, con la quale, affrontando una questione relativa ad un prospettato contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cost., era stato già sottolineato come le situazioni poste a raffronto dovessero



essere nettamente differenziate: in quanto solo l'infermo di mente non è capace in alcun modo di comprendere gli avvenimenti processuali e di decidere la propria condotta, impedendo in radice lo svolgimento del procedimento penale, laddove l'infermità fisica, non incidendo sulla capacità di autodeterminazione, non impedisce all'imputato di orientare le proprie scelte processuale, ad esempio permettendo la legittima prosecuzione del procedimento in sua assenza (C. cost., sent. n. 354 del 1996; conf. C. cost., ord. n. 67 del 1999).

Le situazioni poste a confronto non risultano neppure omogenee laddove si osservi, come perspicuamente è stato fatto in dottrina, che la nozione di "incapace processuale" è costruita esclusivamente in relazione alle gravi patologie di tipo psichico perché considerate più stabili di quelle fisiche: indipendentemente dal fatto che quest'ultime nel tempo "tendono a risolversi", in ogni caso, a differenza delle quelle neurologiche, "che impediscono completamente e stabilmente la partecipazione dell'imputato al giudizio", non escludono la possibilità che la presenza dell'imputato in udienza possa essere assicurata con l'impiego di eccezionali modalità di trasporto e con la prestazione di adeguate forme di servizio di assistenza medica.

3. In conseguenza della riconosciuta fondatezza della censura formulata dal ricorrente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto provvedimento adottato in un caso non consentito dalla legge, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il giudizio.

Così deciso il 15/03/2021

